



COMUNE DI MODENA

N. 270/2022 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 10/06/2022

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di giugno alle ore 12:15 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale.

La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale" approvato con deliberazione di Giunta n. 117 del 29/03/2022.

Hanno partecipato alla seduta:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente in videocollegamento
PINELLI ROBERTA		Presente in videocollegamento
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Assente
LUCA' MORANDI ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Assente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente in videocollegamento

Assenti Giustificati: Filippi e Baracchi.

Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 270

**CONCESSIONE D'USO DI IMMOBILE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE
INFRASTRUTTURE DI RETE E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI -
APPROVAZIONE SCHEMA GENERALE**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Modena ha nel corso degli anni stipulato molteplici atti di concessione d'uso, a favore di diverse società di telecomunicazione e telefonia mobile, per la realizzazione di infrastrutture di rete e per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, su porzioni immobiliari di proprietà comunale;
- che in materia è recentemente intervenuto il legislatore con Legge n. 108 del 29.07.2021, stabilendo a carico degli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica un canone unico, al fine di garantire agli stessi parità e uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, anche attraverso l'espresso divieto di porre oneri e canoni aggiuntivi non previsti dalla legge;
- che il legislatore è intervenuto anche nel senso di agevolare la capillarità del sistema di rete, in modo da fornire la massima efficienza al servizio pubblico di comunicazioni elettroniche, con l'obiettivo di consentire il tempestivo raggiungimento di trasformazione digitale ai sensi del Regolamento europeo 2021/240;

Rilevato:

- che con la sopracitata Legge n. 108 del 2021 è stato introdotto il comma 831-bis, all'art. 1 Legge n. 160 del 27.12.2019, il quale prevede un importo di 800,00 euro annue, come canone unico patrimoniale, da corrisondersi entro il 30 di aprile di ciascun anno, per ogni impianto insistente sul territorio di proprietà comunale, a partire dal 01.01.2022;
- che la disciplina del canone unico patrimoniale è stata in gran parte demandata agli enti locali, per cui, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo comma, il Comune di Modena ha dovuto integrare con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 03/03/2022 il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/03/2021;

Considerato:

- che in base al suddetto Regolamento, per la parte che qui interessa, il presupposto oggettivo di applicazione del canone unico è l'occupazione, anche abusiva, di aree appartenenti esclusivamente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- che il soggetto tenuto al pagamento del canone unico è il titolare dell'infrastruttura di rete e del servizio pubblico di comunicazioni elettroniche, il quale occupa anche in via mediata, attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura di rete altrui, il territorio di proprietà comunale;
- che l'importo annuo del canone unico sarà calcolato in base al numero effettivo dei gestori occupanti il territorio comunale, con l'obbligo di comunicazione al Comune di Modena di ogni variazione e/o modifica al fine della corretta applicazione del suddetto canone;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla ridefinizione delle concessioni d'uso, in modo da adeguarle alla sopravvenuta normativa, che impone il loro assoggettamento alla disciplina del canone unico sopra descritto e conseguentemente approvare uno Schema generale di concessione

d'uso;

Richiamati:

- il comma 831-bis dell'art. 1 Legge n. 160 del 27.12.2019, introdotto con Legge n. 108 del 29.07.2021;

- il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/03/2021, integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 03/03/2022;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Vista la disposizione del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, prot. 34572 in data 01/02/2022, con la quale sono state attribuite le funzioni al Dirigente del Servizio Patrimonio e Tributi, ing. Luca Salvatore;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio e Tributi, ing. Luca Salvatore, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

D e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

- di procedere con la ridefinizione di tutte le concessioni d'uso in corso, a favore dei titolari delle infrastrutture di rete e servizi di telecomunicazioni, per la durata di sei (6) anni, con decorrenza dal 01/01/2022, rinnovabili per ulteriori sei (6) anni, avente ad oggetto immobili appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, al fine di adeguarle alla sopravvenuta normativa, che impone il loro assoggettamento alla disciplina del canone unico, di cui al citato comma 831-bis, art. 1 Legge n. 108/2021.

- di approvare, conseguentemente, lo Schema generale di Concessione d'uso, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenete patti e condizioni e la nuova previsione sul canone unico patrimoniale.

- di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si approveranno le singole concessioni d'uso a favore dei diversi titolari delle infrastrutture di rete e servizi di telecomunicazioni, relative a

immobili di proprietà comunali, e conseguentemente si procederà ad accertare il canone unico a carico dei titolari medesimi.

- che la gestione relativa alle concessioni d'uso, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto, compete al Servizio Patrimonio e Tributi e che alla stipula interviene il Dirigente Responsabile del Servizio o il Dirigente che legalmente lo sostituisce, e che in caso di assenza o impedimento dei suddetti Dirigenti interverrà il Dirigente incaricato dal Direttore Generale.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Al fine di procedere in tempi brevi alla formalizzazione delle singole concessioni d'uso a favore dei diversi titolari;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Vice-Segretario Generale

MARCHIANO' LUISA

COMUNE DI MODENA
SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
SERVIZIO PATRIMONIO E TRIBUTI
SCHEMA DI CONCESSIONE PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE
CODICE SITO :

L'anno....., il giornodel mese di,
in Modena,

TRA

- Il “**Comune di Modena**” rappresentato, nella qualità di, agente in rappresentanza del Comune di Modena, con sede in Modena, Via Scudari n. 20, C.F.: 00221940364 , e non altrimenti, in base ai poteri attribuiti dall’art. 74 dello Statuto Comunale,, in seguito indicato come “*Concedente*”

e

- la “**Società**”, con sede legale inn....., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura diC.F. e P.IVA n....., numero di R.E.A. di, nella persona del sig..... nato a in qualità di procuratore speciale in seguito indicato come “*Concessionario*”, quando congiuntamente indicati, “*Parti*”.

Premesso:

- che il Comune di Modena è proprietario di un immobile sito, in n., identificato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Modena – Territorio Servizi Catastali al foglio mappale

- che nelle more della stipula del presente atto, è stato introdotto il comma 831 bis all'art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019, che prevede l'applicazione del canone unico patrimoniale di € 800,00 per ogni impianto insistente sull'infrastruttura del *Concedente*;

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 03/03/2022 è stato integrato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del

23/03/2021;

- che con deliberazione di Giunta comunale n. del, immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema generale di concessione d'uso per l'installazione di impianti di telefonia;

- che con successiva determinazione Dirigenziale è stato stabilito di concedere in uso a favore di la porzione immobiliare di cui sopra, per l'installazione di impianti di telefonia;

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

1.1 Il “Comune di Modena”, come sopra rappresentato, concede in uso a, che accetta, la porzione di immobile sito, in n....., identificato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Modena – Territorio Servizi Catastali al foglio mappale, classificato come **bene patrimoniale indisponibile fabbricati**, come da planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2 La porzione di immobile viene concessa in uso per l'installazione di impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione, secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli del presente atto.

1.3 Fermo restando la responsabilità diretta, piena ed esclusiva del *Concessionario* nei confronti del *Concedente*, come meglio specificata nel successivo art. 4, è data facoltà al *Concessionario* medesimo di ospitare più gestori operanti nel settore delle comunicazioni in possesso dei requisiti tecnici richiesti per legge e previa acquisizione da parte degli stessi gestori occupanti dei necessari pareri, autorizzazioni, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati prescritti dalla vigente normativa.

Art. 2 Durata

2.1 La presente concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal e così fino al, con possibilità di rinnovo di uguale durata tramite provvedimento espresso.

2.2 Nei casi di sopraggiunti motivi di pubblico interesse, il *Concedente* potrà revocare l'atto, senza che il *Concessionario* possa pretendere nulla come indennizzo o risarcimento. In tali casi, le *Parti* convengono che, per la complessità degli impianti collocati sulla porzione di

immobile oggetto della presente concessione e per le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), la revoca debba pervenire al *Concessionario* con un preavviso di almeno (12) dodici mesi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. Resta inteso che il *Concessionario* al termine della concessione, e in ogni caso di revoca e risoluzione della stessa, oltre che nei casi di decadenza, provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, non oltre 60 giorni dalla cessazione, alla rimozione integrale delle strutture principali ed accessorie, (palo se di proprietà del gestore, struttura, apparecchiature a terra e simili), presenti sull'immobile e all'integrale ripristino di quest'ultimo nelle condizioni originarie.

2.3 Le *Parti* concordano che in qualsiasi momento il *Concessionario* possa recedere anticipatamente dal presente atto, con un preavviso di mesi 6 (sei), dandone comunicazione al *Concedente* mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

2.4 Il *Concessionario* potrà essere considerato decaduto dal presente atto anche prima della scadenza, previa diffida ad adempiere da comunicarsi con raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:

- mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale annuale nella misura prevista in base agli effettivi gestori occupanti;
- inosservanza di quanto previsto dalla normativa regionale e statale vigente in materia;
- danni alle proprietà comunali, se comunicati dal *Concedente* al *Concessionario* e laddove quest'ultimo non provveda al ripristino di quanto danneggiato entro il termine fissato dal *Concedente*, tenuto conto dei tempi strettamente necessari all'intervento, e comunicato al *Concessionario* medesimo;
- utilizzo della porzione di immobile concessa diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- perdita della concessione di esercizio del servizio in oggetto da parte del *Concessionario*/gestori del servizio di telefonia mobile.

Art. 3 Canone Unico

3.1 Il canone annuo, da applicare alla presente concessione è stabilito sulla base del

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5/2022, di recepimento della nuova normativa, secondo cui il *Concessionario* dovrà corrispondere un importo pari a € 800,00 per ogni impianto insistente sull'infrastruttura, nulla invece è dovuto da parte del *Concessionario* in aggiunta a tale canone unico. Detto canone sarà maggiorato di € 800,00 annue, o anche per frazioni di anno, per ogni ospite presente.

3.2 Il pagamento del canone, indicato nell'avviso di pagamento che verrà inviato dal Comune di Modena, dovrà effettuarsi tramite la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. Il *Concessionario* si impegna a comunicare al Servizio Patrimonio e Tributi le variazioni/modifiche dei gestori di telefonia mobile collocati sull'infrastruttura entro 20 (venti) giorni dalla loro installazione, al fine della corretta applicazione del canone unico.

3.3 Le *Parti* convengono che il previsto canone annuo sarà aggiornato annualmente, dal secondo anno contrattuale, nella misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3.4 In caso di ritardato pagamento del canone unico e di ogni altra eventuale spesa contrattualmente prevista, il *Concedente* avrà diritto agli interessi determinati nella misura pari al tasso di interesse legale in base all'art. 2 del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali.

Art. 4 Responsabilità del Concessionario

4.1 Il *Concessionario* è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché degli eventuali danni a chiunque cagionati che si dovessero verificare a causa dell'utilizzo dell'immobile e dell'attività svolta sulla base della presente concessione. A tal fine il concessionario si impegna :

- ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e opportuni per non recare danno all'immobile né ad altri impianti esistenti nell'area concessa;
- a sollevare e mantenere indenne il *Concedente*, in qualità di proprietario, da ogni responsabilità e da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per gli eventuali danni cagionati a cose e persone in occasione della realizzazione, dell'utilizzo e della gestione dell'impianto di telefonia, qualora tali danni siano riconducibili a colpa o dolo del concessionario medesimo.

- ad attivare idonea polizza assicurativa del tipo “Responsabilità Civile verso Terzi”, con primaria Compagnia Assicuratrice a copertura degli eventuali danni cagionati a cose e a persone, impegnandosi espressamente a mantenere attive dette garanzie assicurative per l'intera durata della concessione e a consegnare al *Concedente* certificato assicurativo attestante l'esistenza, i massimali ed il periodo di efficacia della predetta copertura assicurativa.

4.2 Il *Concessionario* sarà responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto ed il *Concedente* si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che il *Concessionario* apporrà sui luoghi apposta segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera).

Art. 5 Utilizzo e manutenzione dell'area concessa

5.1 Il *Concessionario* avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata della concessione, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale. Il *Concedente* autorizza il *Concessionario*, senza corrispettivo alcuno, al passaggio di fibra ottica, cavi di alimentazione o quant'altro attinente (fibra ottica, allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'area di proprietà comunale a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne. Tutte le anzidette attività, poste in essere dal *Concessionario*, dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, in modo da prevenire i rischi da esse derivanti, nonché da quelli eventualmente derivanti dall'interferenza della propria attività con altre e diverse svolte nel medesimo luogo.

5.2 Qualora il *Concessionario* proceda alla realizzazione di opere non direttamente funzionali all'impianto di telecomunicazioni cellulari e non autorizzate dal *Concedente*, il *Concessionario* stesso è obbligato alla demolizione delle opere e alla rimessa in pristino della porzione di area, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di diffida inviata dal *Concedente* a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pena l'applicazione delle sanzioni di legge e, a insindacabile giudizio del *Concedente*, tenuto anche conto dei tempi tecnici

strettamente necessari alla rimozione delle opere e alla rimessa in pristino della porzione di area, la decadenza dal presente atto. Nel momento in cui la concessione cessi per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, e' fatto obbligo al *Concessionario* di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione.

5.3 Il *Concedente* si riserva la facoltà di far visitare da propri tecnici l'immobile, nei giorni e negli orari preventivamente concordati, al fine di constatare la buona conservazione e manutenzione dello stesso e di controllare il rispetto dei patti suesposti da parte del *Concessionario*. Qualora la parte radiante sia installata su palo di proprietà del *Concedente*, i lavori di manutenzione che non rivestano carattere d'urgenza dovranno essere comunicati al *Concedente* stesso.

Art. 6 Cessione del contratto, cessione del credito, sub-concessione

E' fatto espresso divieto al *Concessionario* di sub-concedere in tutto o in parte la porzione di immobile oggetto della presente concessione, tranne per quanto previsto in merito alla facoltà del *Concessionario* di ospitare sull'infrastruttura altri gestori di telefonia.

Art. 7 Spese

Tutte le spese relative al presente atto ed ai suoi eventuali rinnovi, comprese quelle previste per legge, sono poste a carico del *Concessionario*.

Art. 8 Domicili contrattuali

A tutti gli effetti del presente atto le *Parti* eleggono domicilio in :

- il *Concedente*, Comune di Modena, presso la sede municipale a Modena in Via Scudari n. 20;
- il *Concessionario* , presso la sede legale dello stesso.

Art. 9 Modifiche

Qualunque modifica non può aver luogo e qualunque pagamento non può essere provato che mediante documento scritto.

Art. 10 Foro competente

Per ogni controversia che potesse insorgere in dipendenza del presente atto, le *Parti* dichiarano di riconoscere competente il Foro di Modena.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Concedente
Comune di Modena

.....

Il Concessionario

.....

.....



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: CONCESSIONE D'USO DI IMMOBILE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI - APPROVAZIONE SCHEMA GENERALE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 1727/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 06/06/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(SALVATORE LUCA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: CONCESSIONE D'USO DI IMMOBILE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI - APPROVAZIONE SCHEMA GENERALE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 1727/2022.

Modena li, 06/06/2022

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: CONCESSIONE D'USO DI IMMOBILE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI - APPROVAZIONE SCHEMA GENERALE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 1727/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 08/06/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE **Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: CONCESSIONE D'USO DI IMMOBILE A FAVORE DEI TITOLARI DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI - APPROVAZIONE SCHEMA GENERALE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 1727/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/06/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale